



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 60 del 27/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00**, presso la Sala Civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Gualtiero Chirico' il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica. All'appello risultano:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	CHIRICO' GUALTIERO	X		8	BONI GABRIELE		X
2	ALDEGHI GIANCARLO	X		9	TURRINI FRANCESCO	X	
3	VERONELLI FERNANDA	X		10	COLZANI EDOARDO	X	
4	EBOLI MARTINA	X		11	MOLTENI LEONARDO	X	
5	CAROI CRISTINA		X	12	MONTOLI TOMMASO MARIA ETTORE		X
6	MOTTO CARLO	X		13	PIAZZA DEBORA	X	
7	SIRONI GIOVANNI	X					

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Mario Scarpa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 738-783, della Legge n. 160 del 27/12/2019 che disciplina la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

TENUTO conto che:

- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 ha abrogato le precedenti disposizioni in materia di IMU ed in particolare l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14-20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9.
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 ha altresì abrogato l'art. 1 comma 639 e successivi concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

RICHIAMATO il comma 741 lett. c) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata purché previsto dal regolamento IMU del comune;

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO il comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce);

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO infine il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale conferma la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

VISTO l'art. 837 della Legge n. 197/2022 che testualmente recita *“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;
- b. al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».

EVIDENZIATO come ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

VISTI:

- a) l'articolo 151, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 Legge n. 160/2019;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, i quali prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore.

CONSIDERATO che l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132 del 29.09.2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170 del 27.11.2023, ha differito all'anno d'imposta 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

VISTO l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, decorre dal 2021 e che comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 comma 15 Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.04.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023.

DATO ATTO che, in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite correnti del redigendo Bilancio di Previsione 2024-2026, questa Amministrazione Comunale intende confermare le seguenti aliquote e detrazioni per il l'ano 2024:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, anche possedute ad anziani o disabili residenti in casa di cura	0,40%	200 €
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Aree fabbricabili	0,94%	
Aliquota per terreni agricoli	0,00% (esenti)	
Aliquota ordinaria	0,94%	

RICHIAMATO l'art. 193 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificato dall'art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 10;
Votanti n. 10;
Favorevoli: n. 10;
Contrari: n. 0;
Astenuiti: n. 0;

D E L I B E R A

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse e che qui si intendo richiamate di determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2024**, confermando le stesse in vigore nell'anno 2023, come di seguito indicate

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, anche possedute ad anziani o disabili residenti in casa di cura	0,40%	200 €
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Aree fabbricabili	0,94%	
Aliquota per terreni agricoli	0,00% (esenti)	
Aliquota ordinaria	0,94%	

- 2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà efficacia dal **1° gennaio 2024**.
- 3) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2024-2026, così come previsto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in quanto lo stesso risulta propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 10;
Votanti n. 10;
Favorevoli: n. 10;
Contrari: n. 0;
Astenuiti: n. 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
Gualtiero Chirico'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mario Scarpa

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.